



STATUTO

Associazione Spazio Livi APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Spazio Livi APS", da ora in avanti detta anche "associazione", con sede legale nel Comune di Siena (SI), e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

L'Associazione Spazio Livi APS è un'associazione senza scopo di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa è autonoma, pluralista, apartitica e antifascista. Garantisce la libertà di espressione libera e plurale nel rispetto dei principi associativi e di quelli propri della Costituzione italiana.

Essa opera in campo sociale, culturale, legale, psicologico, formativo e artistico e promuove e persegue prevalentemente finalità di solidarietà, formazione e inclusione sociale per tutti i cittadini.

Essa agisce per la piena valorizzazione di ogni individuo attraverso l'utilizzo, la progettazione e la sperimentazione di tutte le molteplici forme di espressione culturale, artistica e sociale.

È ispirata ai principi della democrazia e si richiama ai valori della tolleranza, della fratellanza, della mutualità e della interazione tra diversi.

Per raggiungere i suoi scopi l'associazione agisce in via prioritaria all'interno dei seguenti campi:

- 1) Promozione dell'impegno umano e sociale dei cittadini democratici senza alcuna discriminazione su base etnica, religiosa, politica, di orientamento sessuale e di genere;
- 2) Promozione del dialogo e dello scambio interculturale a tutti i livelli;

- 3) valorizzazione e sviluppo delle forme associative ed in particolare l'aggregazione dei giovani, degli anziani e delle categorie disagiate
- 4) Promozione un collegamento stabile tra tutte le associazioni, gli enti, le università e gli altri soggetti collettivi impegnati nel campo delle migrazioni, dello scambio interculturale e della inclusione sociale;
- 5) Promozione, attraverso le attività artistiche e creative, dell'integrazione delle persone ed in particolare di quelle in condizioni di disagio,
- 6) piena valorizzazione di ogni singolo individuo, della comunità e del territorio attraverso l'utilizzo, la progettazione e la sperimentazione di tutte le molteplici forme di espressione artistica, culturale e sociale e la condivisione di esperienze e competenze diverse;
- 1) Promozione della ricerca e della disseminazione delle informazioni sui temi delle migrazioni e della intercultura.
- 1) salvaguardia, recupero, e valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico e ambientale e riutilizzo a scopo sociale e di produzione culturale degli spazi e dei luoghi di possibile interesse collettivo;
- 2) intervento per favorire e promuovere, attraverso varie forme e attività artistiche, la creatività giovanile;
- 3) azione tesa a favorire, mediante un impegno quotidiano, l'affermazione dei diritti e la tutela delle fasce più deboli della popolazione, la lotta all'emarginazione, alla solitudine e al disagio;
- 4) azione volta a dare spazio ad associazioni e gruppi che svolgono attività sociali, culturali, artistiche e creative che si riconoscono nelle finalità espresse nel presente statuto allo scopo di diffondere la cultura della pace, della solidarietà e della tutela delle minoranze creando attraverso le attività da loro svolte, luoghi di socializzazione e confronto sui temi statutari;
- 5) intervento volto a favore della diffusione e dello sviluppo di tutte le forme espressive, in particolare del cinema, del video, del teatro, della musica, della danza, dell'espressione corporea, della scrittura, della poesia, delle arti visive, dei beni culturali, della pittura e della fotografia;
- 6) attività di ricerca, educative e formative in prevalenza sui temi della pace e della non violenza;
- 7) attività di insegnamento di lingua e cultura italiana per stranieri; organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento, formazione ed informazione rivolti al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado;
- 8) Promozione degli scambi internazionali per il confronto tra culture ed esperienze diverse, e promozione di una diplomazia di pace e cooperazione tra i popoli;
- 9) elaborazione e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo e alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, attraverso la promozione di progetti e servizi rivolti a comunità e persone che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale e di affermazione di diritti;
- 10) divulgazione della cultura e subcultura artistica e performativa.

A tali fini, essa utilizza un approccio interdisciplinare e interculturale e si avvale di uno sguardo critico e solidale nel pieno rispetto delle diversità, necessità e aspettative che compongono una società multiculturale.

L'associazione si impegna inoltre per l'affermazione di una cultura non violenta e di pace, per la risoluzione pacifica dei conflitti allo scopo di concorrere alla realizzazione di una società pacifica, solidale e multi-etnica.

L'associazione opera rispettando e sostenendo i diritti umani e ambientali, le libertà fondamentali, i principi di pari opportunità e ripudiando il fascismo e ogni forma di discriminazione e violenza.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere

residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

- la fornitura di servizi di accoglienza per cittadini di origine straniera, richiedenti asilo, e apolidi;
- la fornitura di servizi di assistenza e orientamento sanitario per persone in stato di marginalità;
- l'assistenza sociale, umana, psicologica, sanitaria e legale, strumentali allo scopo sociale;
- lo studio e la ricerca, strumentali allo scopo sociale, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.
- l'educazione alle conoscenze e all'uso dei servizi pubblici (amministrativi, sociosanitari, legali) e ai principi civili e democratici sanciti dalla Costituzione italiana;
- l'azione tesa a favorire, mediante un impegno quotidiano, l'affermazione dei diritti e la tutela di cittadini stranieri, apolidi e delle fasce più deboli della popolazione, la lotta all'emarginazione, alla solitudine e al disagio;
- l'attività di sostegno e affiancamento nei percorsi d'inserimento lavorativo finalizzati all'indipendenza e dignità economico-sociale, in particolar modo, ma non esclusivamente, per i cittadini di origine straniera e apolidi;
- l'organizzazione di festival e eventi culturali (spettacoli teatrali, mostre d'arte o fotografiche, concerti, presentazioni di libri, rassegne di film o documentari, tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, incontri pubblici, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, etc.), sia legati ai principali temi

di interesse dell'associazione, sia più in generale destinati alla creazione di uno spazio di crescita e condivisione culturale per i propri soci e la cittadinanza in generale;

- la programmazione e la progettazione strumentali allo scopo sociale;
- la collaborazione e il confronto con altre forme di associazionismo locale, nazionale ed internazionale nella prospettiva dell'interscambio culturale;
- l'azione volta a dare spazio ad associazioni e gruppi che svolgono attività sociali, culturali, artistiche e creative che si riconoscono nelle finalità espresse nel presente statuto allo scopo di diffondere la cultura della pace, della solidarietà e della tutela delle minoranze creando attraverso le attività da loro svolte, luoghi di socializzazione e confronti sui temi statuari;
- la salvaguardia, il recupero, la valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico e ambientale ed il riutilizzo a scopo sociale e di produzione culturale degli spazi e dei luoghi di possibile interesse collettivo;
- l'intervento per favorire e promuovere, attraverso le attività artistiche e creative, l'integrazione delle persone e in particolare di quelle in condizioni di disagio;

attività di formazione e aggiornamento: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in particolare nelle scienze sociali; corsi di mediazione linguistica e culturale e per l'insegnamento della lingua italiana; corsi di attività ricreative, artistiche e socio-educative; costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca; l'organizzazione e la gestione di corsi di aggiornamento, formazione ed informazione rivolti al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado;

- attività editoriale, di comunicazione e informazione, compresa la pubblicazione di atti di convegni, di seminari e degli studi e ricerche, di bollettini informativi;
- ideazione, sviluppo e/o finanziamento di progetti artistici, culturali, scientifici, sociali ed economici, e in generale l'intervento volto a favore della diffusione e dello sviluppo di tutte le forme espressive, in particolare del cinema, del video, del teatro, della musica, della danza, dell'espressione corporea, della scrittura, della poesia, delle arti visive, dei beni culturali, della pittura e della fotografia;
- divulgazione della cultura e subcultura artistica e performativa;
- l'associazione potrà anche fornire servizi e consulenze a terzi qualora rientranti all'interno del suo scopo sociale, tra cui a puro titolo esemplificativo:

o servizi di mediazione linguistica e culturale nei settori in cui opera nell'ambito dell'accoglienza di cittadini stranieri. In particolar modo mediazione linguistico-culturale in ambito legale, medico e amministrativo;

- o servizi di consulenza legale e amministrativa per cittadini di origine straniera e apolidi o soggetti terzi che lavorano nel campo dell'accoglienza e delle migrazioni;
- o attività di controllo e supervisione sulla qualità dei servizi offerti per l'accoglienza e nel campo delle politiche migratorie più in generale;
- o attività di progettazione per terzi;
- o Ideazione e organizzazione di eventi culturali quali festival musicali o teatrali, mostre, concerti, etc.

L'associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione agli associati di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi statuari e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con il Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.



Chi intende essere ammesso come associato dovrà:

- presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- condividere e rispettare i valori dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Il Consiglio Direttivo può delegare la decisione relativa alla valutazione e all'accettazione delle domande di iscrizione ad un suo componente, salvo ratifica o rigetto della stessa entro 60 giorni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Ad ogni associato sono attribuiti pari diritti e pari doveri.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi, se maggiorenni;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi, disponibili alla consultazione dopo richiesta scritta inviata, anche via mail, al Consiglio Direttivo;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- frequentare i locali dell'associazione;

- essere rimborsati delle spese eventualmente sostenute e documentate per l'organizzazione di attività associative, previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- avere rispetto degli spazi associativi, degli altri soci e dei valori e degli scopi di cui al presente Statuto.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

L'associato decade dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Ciò non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di iscrizione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 7 giorni, nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto. Il voto dell'associato di minore di età è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea può decidere all'inizio di ogni riunione di prevedere l'intervento dei soci, che ne abbiano fatto richiesta in anticipo tramite email o comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e per assoluta impossibilità a partecipare in presenza, mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associativo che partecipa e vota e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione, a norma dell'art. 24 co. 4.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sull'entità della quota associativa annuale;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole di 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole di 2/3 dei presenti.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione occorre la presenza di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole di 2/3 dei presenti.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- deliberare l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni con possibilità di essere rieletti per 4 mandati.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Laddove ciò sia stato indicato nella convocazione, sarà possibile per i membri del Consiglio Direttivo partecipare mediante mezzi di telecomunicazione, e di conseguenza anche l'espressione del voto potrà avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota.

In condizioni di necessità, il Consiglio Direttivo potrà riunirsi integralmente a distanza tramite mezzi di telecomunicazione, fermo restando la possibilità di verificare l'identità di tutti i partecipanti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Al Presidente spetta la firma sociale.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 10 (Vicepresidente e Tesoriere)

Il Vicepresidente e il Tesoriere sono nominati nella riunione di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranze dei presenti. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Tesoriere ha il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il tesoriere ha il compito di assistere il Presidente e il Consiglio Direttivo in tutte le attività che attengano alla gestione economica dell'Associazione, ed in particolare di:

- accertare il regolare pagamento da parte dei soci delle quote associative;
- verificare il regolare incasso degli introiti dell'Associazione, eseguire provvedimenti di spesa deliberati dal Consiglio Direttivo ed effettuare relativi pagamenti;

- tenere con particolare dovizia i libri contabili costantemente aggiornati e comunicare tempestivamente al Presidente ed al Consiglio Direttivo eventuali criticità.

ART. 11

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

42

ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 16
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 17
(Libri e Registro)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo

- 
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 18 **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

